

NOTE DI CHIARIMENTO SULLA VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO

Prima di procedere al chiarimento di alcuni punti pratici relativi alla gestione del rischio stress nei luoghi di Lavoro, è opportuno ribadire brevemente i principi generali della moderna concezione dei sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Le vigenti norme vedono la collaborazione, **costruttiva**, di più figure rappresentative, quali Datore di Lavoro, RSSP, Medico Competente, ecc. ecc..
- Tra queste il RLS, il RLST ed il RLS di Sito risultano le figure più rappresentative ed in grado di individuare all'interno dei processi lavorativi i rischi più latenti. Per tale motivo esse hanno un importante ruolo nella ricerca dei potenziali pericoli presenti e, per tale motivo la loro consultazione assume un importante valore nella valutazione dei rischi legata alle attività lavorative.

NON A CASO:

D.Lg. 81/08 - Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

- Art. 50, comma 1, lettera b) il RLS è *consultato preventivamente e tempestivamente* in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- Risulta anche interessante il riferimento al comma 1, lettera c, e, h, l, m, n;

A completamento di quanto sopra, *in relazione allo stress*, è opportuno precisare che, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la direttiva sullo stress da lavoro correlato del 18/11/2010 precisa in **“Definizioni ed indicazioni generali”** che:

() “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi dell’RSPP con il coinvolgimento del medico competente, e previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST)”.*

CHE SIGNIFICA “PREVIA CONSULTAZIONE DEL RLS”??

Il RLS come Rappresentante e come Lavoratore, meglio di chiunque altro conosce il rischio legato all'utilizzo di una macchina e/o il rischio legato un processo lavorativo. Pertanto, come definito all'Art. 50, nella fase di analisi dei rischi, che deve sempre precedere la stesura del DVR, va consultato necessariamente!!!

E NEL CASO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO?

Come definito (*), anche in questo caso, valgono le stesse considerazioni.

COME IL DATORE DI LAVORO DIMOSTRA FORMALMENTE DI AVER CONSULTATO IL RLS?

E' opportuno precisare che, la stesura del DVR è di esclusiva competenza del Datore di Lavoro. Quest'ultimo, dopo aver sentito le parti e servendosi della consulenza del RSPP, definisce formalmente il DVR. E' ancora da precisare che il DVR è un documento dinamico, aggiornabile e migliorabile costantemente.

Il DVR viene illustrato ai RLS nella fase di svolgimento dell'Art. 35.

Dopo l'illustrazione il Datore di Lavoro può chiedere la firma in calce allo stesso.

-La normale firma serve al Datore di Lavoro per dimostrare (ad una eventuale ispezione di Ente Preposto) che, quel DVR, è stato condiviso e che, quindi, anche le fasi preliminari di consultazione dell'RLS sono state adempiute.

-Invece, la firma per presa visione serve al Datore di Lavoro per dimostrare che, il DVR è stato illustrato al RLS, ma non che questi ne condivide tutti i contenuti, magari perché alcuni suggerimenti non sono stati presi in considerazione, oppure perché lo stesso RLS non è stato preventivamente consultato. In tal caso, è opportuno far precisare nel verbale di chiusura dell'Art. 35 che, alcuni suggerimenti non sono stati presi in considerazione e/o che il RLS non è stato consultato preventivamente.

Pertanto, la non consultazione preventiva può esser formalizzata anche attraverso ripetuti FAX al Datore di Lavoro.

IN OGNI CASO, SI RIBADISCE CHE, ANCHE NELLA PRIMA FASE DI ANALISI DEL RISCHIO STRESS, IL RLS VA CONSULTATO PREVENTIVAMENTE. E SE NON FOSSE EFFETTUATA QUESTA FASE PRELIMINARE, VANNO MESSE IN CAMPO LE AZIONI SOPRA DESCRITTE.

D'altra parte la circolare del Ministero lo esplicita chiaramente, anche nella valutazione degli eventi sentinella, alla voce "Metodologia" :

"in relazione ai fattori di contesto e di contenuto di cui sopra(punti II e III) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST..."

Infine, come Rappresentanti CGIL, non dobbiamo mai dimenticare che, al tavolo della Commissione Consultiva sullo stress, la CGIL è stata protagonista della battaglia (vinta) che vede la necessaria consultazione dei Lavoratori e delle Lavoratrici.....Come RLS CGIL abbiamo il dovere di difendere costantemente questa conquista per evitare che venga dimenticata come tante altre!!

Lucio Criscuolo

Componente Coordinamento Politico
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro CDLM-NA